



**N. 36-2010 Registro Ord. Sindacali**

IL SINDACO

*PREMESSO* che :

- *l'occupazione di spazi pubblici a fini di bivacco, quali occupazioni di pubbliche panchine, giardini pubblici, manti erbosi comunali, spiagge, ecc. con strutture mobili quali sacchi a pelo, coperte tende od oggetti di fortuna, costituisce un'indebita fruizione di luoghi diversamente destinati all'utilizzo dell'intera collettività;*
- *pur nel rispetto della solidarietà sociale, tali fenomeni creano sia disagio sociale, alimentando, tra l'altro, la percezione dell'insicurezza urbana, sia degrado urbano posto, tra l'altro, le precarie condizioni di nettezza in cui detti luoghi vengono rilasciati dopo la loro fruizione;*
- *appare doveroso che l'autorità preposta a tutelare l'interesse pubblico collettivo, intraprenda azioni in tal senso, tese ad emarginare tale fenomeno, in modo particolare se dette azioni sono accompagnate propedeuticamente da atti di prevenzione quali: diffide preventive idonee a richiamare i soggetti a mettere in atto comportamenti consoni al contesto sociale ove tali avvenimenti si propongono;*
- *azioni tese a eliminare tali comportamenti, ancorché apparentemente repressive, permettono la corretta emersione del fenomeno in parola e consentono, altresì, di individuare i soggetti bisognosi di inserimento nei programmi di contrasto alla povertà intrapresi dal Comune;*
- da reiterate segnalazioni verbali e telefoniche rivolte ai competenti uffici comunali risulta la presenza di persone che dormono e bivaccano all'interno dei giardini pubblici, nelle aiuole, sulle panchine, con presenza di cani e vettovagliamento vario, che rovinano, lordano il suolo pubblico, e danneggiano, talvolta anche con mancata volontarietà, le predette strutture (impianti di irrigazione, piante, manto erboso, ecc.), a discapito della fruibilità collettiva, e che tutto ciò crea disagio sociale con conseguenti pericoli per la sicurezza urbana;
- l'abbandono di avanzi di cibo e di vettovaglie, compromette la salubrità dei luoghi e favorisce la presenza di topi e insetti creando nocumeto alla salute;
- gli interventi, nel tempo, del Corpo della Polizia Municipale, con particolare riguardo ad alcuni luoghi cittadini con allontanamenti e diffide nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni dai regolamenti comunali inerenti il decoro, la tenuta degli animali, ecc., oltre a presidi fissi unitamente alle Forze di Polizia dello Stato, non sempre sono risultati sufficienti a sortire l'effetto sperato in forza di una normativa a carattere generale che non consente interventi mirati e calibrati in questo specifico settore;

**CONSIDERATO** che :

- detti comportamenti contribuiscono a turbare gravemente il libero utilizzo di spazi pubblici e la fruizione a cui detti spazi sono destinati;
- la presenza di persone dedite al vagabondaggio o al bivacco nei luoghi pubblici in parola crea una percezione di pericolo, di disagio e di insicurezza urbana, in modo

**Ufficio Legale**

Piazza Libertà, 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE SV  
tel. 019.48.22.95 int. 223 fax 019.48.57.35  
e.mail: [ufficiogleale@comune.albisola-superiore.sv.it](mailto:ufficiogleale@comune.albisola-superiore.sv.it)  
Codice fiscale e partita IVA 00340950096

**Comune Certificato Qualità e Ambiente**



particolare in occasione della presenza di anziani, mamme e bambini che nei predetti luoghi, per la presenza di idonee strutture come panchine, esercizi pubblici e giochi per ragazzi trovano spazio per aggregazioni sociali ecc.;

- l'occupazione delle spiagge, con tende strutture o oggetti simili che possano essere destinati al ricovero di fortuna, trova già il proprio divieto nel codice della navigazione e nelle ordinanze dell'autorità marittima preposta al controllo del suolo demaniale;

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti atti a contenere i suddetti fenomeni ed assicurare un'ordinata e civile convivenza, individuando i siti ove tali fenomeni sono maggiormente diffusi;

**DATO ATTO** che la presente ordinanza é stata preventivamente comunicata al Sig. Prefetto di Savona in data 26/7/2010-prot. 16242, ai sensi del comma 4° dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, e successivamente esaminata nella seduta del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica del 6/08/2010, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione;

**VISTO** l'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, così come novellato dal Decreto Legge del 23 maggio 2008, n° 92 convertito con Legge n° 125 del 24 luglio 2008;

#### **VISTI:**

- il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, con particolare riguardo al comma 1 lett. b);
- l'articolo 7 bis e l'articolo 54 comma 4° del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge 15 luglio 2009, n° 94;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

#### **ORDINA**

- É vietato in tutto il territorio comunale ogni comportamento teso ad occupare spazi ed aree pubbliche (giardini, aiuole, aree giochi, panchine), mediante bivacchi anche con l'utilizzo di tende, animali, sacchi a pelo o simili, borsoni. E' vietato altresì il bivacco notturno con tende, sacchi a pelo e simili sulle spiagge comunali;

#### **AVVISA**

- che fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto, all'immediato all'allontanamento, ad una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €. 25,00 a €. 500,00, oltre alla sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, del materiale utilizzato per il bivacco, consistente in sacco a pelo tende o qualsivoglia altra attrezzatura destinata al ricovero - di fortuna- della persona;
- che dette persone saranno segnalate alle forze dell'ordine, alla Questura di Savona, ai Servizi Sociali ed al Servizio Anagrafe del Comune per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;

#### **INVIA**

- Alla Prefettura di Savona al fine della predisposizione degli strumenti necessari per l'esecuzione della presente ordinanza;

#### **MANDA**

- All'Ufficio dei Messaggi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ai Servizi Sociali del Comune per le eventuali forme di assistenza meglio viste e ritenute;
- Al Servizio anagrafe per gli eventuali adempimenti di stretta competenza;

---

#### **Ufficio Legale**

Piazza Libertà, 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE SV  
tel. 019.48.22.95 int. 223 fax 019.48.57.35  
e.mail: ufficiolegale@comune.albisola-superiore.sv.it  
Codice fiscale e partita IVA 00340950096

#### **Comune Certificato Qualità e Ambiente**



**DISPONE**

- Al fine di dare la più ampia pubblicità alla presente l'affissione di manifesti sul territorio comunale contenenti le precitate disposizioni;

**AVVERTE**

che la presente ordinanza che é stata preventivamente comunicata al Prefetto di Savona é immediatamente esecutiva;

che il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto di Savona, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
Sen. Franco Orsi

---

**Ufficio Legale**

Piazza Libertà, 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE SV  
tel. 019.48.22.95 int. 223 fax 019.48.57.35  
e.mail: [ufficiolegale@comune.albisola-superiore.sv.it](mailto:ufficiolegale@comune.albisola-superiore.sv.it)  
Codice fiscale e partita IVA 00340950096

**Comune Certificato Qualità e Ambiente**

